



Vademecum sulla mediazione familiare



Una coppia in crisi non vuol dire necessariamente un bambino in crisi, purché i genitori, non più capaci di essere coppia, riescano ad avere buoni rapporti con i figli, consentendo loro di vivere esperienze ricche e significative. I bambini crescono bene tanta più libertà esperenziale hanno. La libertà è la possibilità che ognuno di noi ha di fare molteplici esperienze di se, attraverso l'interazione con il mondo esterno. La libertà è movimento.



Un messaggio per i genitori:

le braccia devono essere sempre pronte ad accogliere la tristezza del fallimento o la gioia del successo..

Chi ha molto a che fare con i bambini scoprirà che nessuna azione esteriore resta senza influsso su di loro.
(Johan wolfgang Goethe).

La separazione della coppia in mediazione familiare: risorsa a tutela della bigenitorialità.

La separazione della coppia è un'occasione di infelicità che, tuttavia, con sapienza e buona fede, può trasformarsi per i coniugi, in opportunità di educazione e di cambiamenti anche costruttivi. Separarsi è un atto creativo. La fine di un amore merita infatti attenzione ed impegno così come li richiedono l'innamoramento e il progetto della vita insieme.

“**La Mediazione Familiare**” è uno strumento che facilita il raggiungimento di un accordo tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e /o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale condivisa o esclusiva (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali.

“**Il Mediatore Familiare**” è un professionista, tenuto al segreto professionale, terza persona neutrale ed imparziale, qualificata, con una formazione specifica (di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale e giuridico) che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa.

L'obiettivo è di aiutare le parti a raggiungere un accordo direttamente negoziato, fuori dalla logica antagonista vincitore-perdente.

L'accordo dovrà essere volontario, mutuamente accettabile e durevole.

Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti; assisterà le parti nell'identificare le questioni; incoraggerà la loro abilità nel risolvere i problemi ed ad esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza, ma in assoluta autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.

Cenni Storici

La Mediazione familiare è un tipo di intervento nato negli Stati Uniti, negli anni Settanta ad opera di J. Coogler con la finalità di individuare un modo meno conflittuale e distruttivo di aiutare i coniugi che si separano a raggiungere degli accordi.

Possiamo riconoscere a John Coogler, avvocato americano, il ruolo di pioniere della prassi professionale della Family Mediation.

Personalmente coinvolto nel divorzio dalla moglie e avendo sperimentato su di se la rigidità della procedura per contenzioso, venne in contatto con il centro denominato “the Bridge” e fu favorevolmente colpito dalla metodologia della negoziazione proposta in quella sede. Luogo di incontro per le famiglie che potevano affrontare le loro divergenze alla presenza di una terza persona neutrale. Dagli Stati Uniti la mediazione si diffonde in Canada ed in Europa, con particolare successo in Inghilterra ed in Francia. Si creano pertanto, due modelli diversi: l'uno, più negoziativo, che risente in maniera incisiva della scuola americana, l'altro più umanistico relazionale che finisce per diffondersi nelle aree di cultura latina.

Riferimenti Normativi

La legge n. 54/2006, segna l'inizio di un nuovo capitolo per i figli delle coppie separate. Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità, principio affermato da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. In caso di separazione i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, soltanto, come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore ed un affidamento condiviso potrebbe determinare una situazione di pregiudizio per il minore stesso.

Con l'attuazione dell'affido condiviso diventa indispensabile il supporto dell'intervento di mediazione familiare per aiutare gli ex coniugi a trovare forme di cooperazione a livello genitoriale. L'art.155-sexies c.c. secondo comma dispone che: “Qualora ne ravvisi l'opportunità”, il giudice sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui, all'art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo che abbia particolare riferimento alla tutela morale e materiale dei figli.

Il ruolo del mediatore familiare nell'ambito dei processi e la distinzione da figure affini.

Il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98) /1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

- a) **la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario**
 - b) **il mediatore dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa,**
 - c) **la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo.**
- **l'istituto dell'esperto mediatore ex art. 155 sexies c.p.c. è incompatibile con quello del CTU ex art. 61 e ss c.p.c. e art. 13,24; 89-92 disp.att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. innanzitutto per l'autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti mentre gli ausiliari del giudice - tra cui in primis il CTU- sono da quest'ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare invece mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l'assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell'intervento, la volontarietà dell'accesso al percorso che esclude di per se una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano la incompatibilità tra i due istituti. Infine, essendo l'attività del mediatore svolta su incarico e nell'interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.**

Ciò premesso, l'A.I.Me.F. ritiene che l'art. 155 sexies c.c. si riferisca all'esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale, e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l'accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle linee guida operative, che si allegano a questo vademecum.

La mediazione familiare non è un servizio legale

Il risultato della mediazione è un programma di accordi chiamato Accordo di Separazione/ Divorzio, che anticipa e precisa tutti gli accordi che l'avvocato rivedrà e inserirà nei documenti legali formali. La m. f. rappresenta un valido supporto alla tradizionale via giudiziaria.

E' un tipo di intervento che va a collocarsi in un nuovo campo di azione qual è quello psico-giuridico. Gli accordi raggiunti in mediazione non vincolano giuridicamente la coppia, la quale può decidere di rispettarli per riorganizzare la propria vita in modo autonomo o di sottoporli al proprio avvocato perché li trasfonda in un atto giuridico ed avvii una procedura legale congiunta. L'avvocato e il mediatore hanno, quindi, un ruolo tra loro autonomo e complementare.

L'avvocato può fornire sia informazioni oggettive che consigli legali elaborati in base alle proprie capacità professionali e alle istanze del cliente. Il mediatore, invece, può fornire informazioni di carattere legale, ma non consigli o pareri, poiché questi ultimi implicherebbero un giudizio che inquinerebbe il buon esito della negoziazione tra i genitori. Si deve, quindi, pensare alla mediazione familiare in termini di affiancamento e non di antagonismo nei confronti del contesto giudiziario, di conseguenza non deve essere concepita ne' come via sostitutiva o alternativa al sistema legale né come sua ancella. La m. f. è infatti un intervento che ottiene migliori risultati quando è il frutto di rapporti di collaborazione e sinergia tra le diverse competenze (mediatori familiari, avvocati, magistrati, psicologi) all'insegna del rispetto delle rispettive autonomie e specificità, essendo la separazione coniugale un evento allo stesso tempo relazionale e giuridico. La mediazione familiare va vista come un percorso che, parallelamente al processo, miri a riequilibrare la comunicazione tra i coniugi ovvero ex coniugi, deve perciò essere vista con favore.

L'invio in mediazione

L'invio è la richiesta di intervento mediativo; può essere endoprocesso o eteroprocesso, giudiziario o non giudiziario.

- 1) **Endoprocesso:** il percorso di mediazione si attiva in pendenza del procedimento giudiziario.
- 2) **Eteroprocesso:** il percorso mediativo si avvia a chiusura o prima di promuovere l'azione giudiziaria.
- 3) **Giudiziario:** a richiedere l'attività di mediazione è l'autorità giudiziaria, anche su istanza di parte, per le conflittualità derivanti:
 - a) da situazioni di separazione legale/di fatto, di divorzio e che attengono al regime di affidamento ed alle difficoltà di riorganizzazione del nucleo diviso (procedimenti ex artt. 330 - 333 c.c. di competenza del Tribunale per i Minorenni, nonché ex artt. 155 - 156 c.c., art 710 c.p.c., L. 898/70 di competenza del Tribunale Ordinario);
 - b) da situazioni di separazione di fatto che necessitano di un sostegno nella strutturazione degli accordi di separazione (procedimenti ex art. 317 bis c.c. affidati al Tribunale per i Minorenni);
 - c) da condotte pregiudizievoli di un coniuge nei confronti dell'altro o dei figli minori che richiedono l'adozione di ordini di protezione (procedimenti ex art. 342 bis e ter c.c.);
 - d) da inosservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà nei casi di separazione e divorzio (procedimenti ex art.337 c.c.);
 - e) da situazioni di separazione legale/di fatto e di divorzio che danno luogo a procedimenti

penali di competenza del giudice di Pace (denuncia-querela-dei coniugi);

- 4) **Non Giudiziario:** la mediazione è suggerita dall'avvocato o dall'operatore sociale o scelta direttamente dalla/e parti.

Le Fasi

L'attività mediativa si articola in:

- 1) **ACQUISIZIONE DEL CONSENSO:** i soggetti devono dichiarare la propria disponibilità ad incontrarsi, ad ascoltarsi e a lavorare insieme, responsabilmente, per il benessere del proprio figlio. L'acquisizione del consenso da parte del Mediatore avviene incontrando i genitori separandi/divorziandi, spiegando loro il significato e le regole della Mediazione Familiare. In questa fase il Mediatore effettua una prima fotografia della situazione, raccogliendo i dati essenziali della storia familiare. Il consenso può essere revocato in ogni momento, anche da una sola delle parti.
- 2) **MEDIABILITÀ:** non tutti i conflitti sono mediabili. In occasione della raccolta del consenso, i Mediatori valutano la fattibilità: se vi sono delle patologie o se è necessario un percorso individuale di tipo terapeutico, psicologico o psichiatrico, la Mediazione non può avere luogo. Al pari non è possibile avviare un percorso di Mediazione Familiare in presenza di conflitti strutturali (la relazione esiste in quanto esiste il conflitto).
- 3) **MEDIAZIONE:** nel caso in cui i soggetti abbiano prestato il consenso ad intraprendere la mediazione, ed essa sia risultata fattibile, si darà corso all'attività mediativa vera e propria che si struttura in una serie di incontri congiunti della durata di circa due ore.

Il percorso della mediazione familiare

Coinvolge entrambi i partner, i figli non partecipano se non eccezionalmente. Lavoro a breve termine, strutturato in un numero definito di incontri (10-12), centrato sul presente e sul futuro. Si articola attraverso delle fasi tipiche: la **pre-mediazione**; il **contratto di mediazione**; la **negoiazione**; la **redazione degli accordi**.

La **pre-mediazione 1 FASE:** nell'ambito di un intervento di mediazione familiare, proprio perché manca una fase intermedia di analisi della domanda che permetta un invio mirato, c'è una fase di pre-mediazione per vedere se quelle coppie che sono state genericamente inviate alla mediazione familiare, sono idonee a questo tipo di intervento.

Dove c'è stata violenza o abuso, si rinvia ad un intervento di controllo sociale o addirittura sanzionatorio da parte del giudice. Questa prima fase è finalizzata a creare le condizioni emotive migliori affinché i partner siano disponibili a negoziare sulla loro separazione. Fase diretta a verificare se per i coniugi la scelta della separazione appare definitiva o meno.

La mediazione verrà proposta ed illustrata come risorsa utile per affrontare al meglio la difficile situazione attuale e prefigurare differenti prospettive di vita futura per tutti i membri della famiglia. I coniugi saranno sostenuti, superando le rigidità, dando loro fiducia che ritorneranno protagonisti della loro vita.

Contratto di mediazione 2 FASE: si identificano i temi che si intende discutere e riportare nel contratto di mediazione, dopo la cui stesura inizia la negoziazione.

I coniugi assumono reciprocamente di intraprendere un percorso rispettandone le regole e condizionandone gli obiettivi.

La **negoziazione 3 FASE:** facilita l'esplorazione dei bisogni reali delle parti in conflitto. Per ogni tema di discussione il mediatore stimola il partner ad identificare il problema ed a definire la personale soluzione, evidenziando i punti di accordo e di disaccordo raggiunti.

Gli **accordi 4 FASE:** al termine degli accordi negoziati, il mediatore stende gli accordi, redige un documento che contenga i principi e le decisioni che i genitori hanno discusso nei singoli incontri e che disciplinano tutti gli aspetti organizzativi ed economici della famiglia in separazione. Questo progetto di intesa viene consegnato ad entrambi i coniugi, ognuno dei quali è libero di seguirne le indicazioni per riorganizzare in modo responsabile la propria vita e quella dei figli o di formalizzarlo ai fini di una procedura legale.

La partecipazione dei figli alle sedute di mediazione

Per quanto riguarda la partecipazione dei bambini alle sedute di mediazione familiare, alcuni lo ritengono inutile, perché sarebbero ulteriormente coinvolti nei problemi dei genitori; altri lo ritengono opportuno, permetterebbe loro di intervenire attivamente sul processo di cambiamento delle relazioni familiari, con la comunicazione diretta dei loro vissuti e bisogni. La tendenza è quella di ritenere più opportuno lavorare in mediazione con i soli genitori preferendo alla presenza fisica dei figli una loro evocazione simbolica, lavorando attraverso la narrazione e le rappresentazioni dei figli nei due genitori. La loro partecipazione li graverebbe di responsabilità che competono agli adulti. E' consigliabile, tuttavia, non assumere posizioni in modo rigido, ma, nelle singole situazioni, essere flessibili ed aperti ai bisogni ed alle richieste dei figli circa la possibilità di una loro eventuale convocazione.

Il Setting

Il setting da utilizzare in tutte le fasi del processo di mediazione familiare è specifico per una buona accoglienza e per favorire un clima di fiducia e parità tra i partner e tra questi ed il mediatore. Tale ambiente facilita l'espressione delle emozioni e consente una positiva gestione della conflittualità, comunicando calma e serenità. L'organizzazione dello spazio ha una funzione importante in quanto condiziona la interazione tra gli individui.

Gli obiettivi

L'obiettivo primario della Mediazione Familiare è la ripresa della comunicazione tra gli ex coniugi.

Il percorso di Mediazione ha lo scopo di:

- 1) superare ed elaborare la conflittualità coniugale;
- 2) instaurare una comunicazione costruttiva tra i soggetti in virtù del riconoscimento della recipro-

ca capacità genitoriale;

- 3) restituire alla coppia genitoriale la responsabilità della scelta sulla riorganizzazione del nucleo diviso;
- 4) pervenire ad una decisione responsabile e consensuale sugli aspetti personali e patrimoniali riguardanti la prole;

La Mediazione aiuta altresì la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni emotive dei figli, consentendo un'adeguata tutela dell'equilibrio psico-fisico dei minori, spesso sacrificato dai tempi e dalle modalità delle procedure giudiziarie.

I Tempi

Il percorso di Mediazione Familiare si articola in più incontri, in genere fino ad un massimo di 10-12, con cadenza settimanale o quindicinale.

Il numero e la frequenza degli incontri varia in relazione al tipo e all'entità del conflitto, nonché agli aspetti di vita del minore che i genitori vogliono affrontare col mediatore e su quali essi intendono accordarsi. Il merito del percorso mediativo è quello di rispettare i tempi dei minori e dei loro genitori, accompagnandoli nell'elaborazione del disagio che nasce dalla Separazione, aiutandoli a produrre dei cambiamenti adeguati ai bisogni di ciascuno.

La comunicazione degli esiti

La Mediazione può avere esito positivo o negativo.

La Mediazione ha esito positivo quando raggiunge anche solo uno dei suoi obiettivi, in caso contrario, l'esito si definisce negativo.

La redazione dell'esito ove il percorso risulti infruttuoso, non riporterà né le ragioni, né le cause del fallimento, mentre se uno o più obiettivi sono stati raggiunti, questi verranno specificati.

La comunicazione degli esiti, nel caso di invio giudiziario, verrà effettuata nei confronti dell'autorità inviante; nell'altra ipotesi, la comunicazione sarà destinata all'assistente sociale o agli avvocati, se questi ultimi assistono legalmente le parti; diversamente, il risultato del lavoro svolto sarà esclusivamente condiviso tra Mediatori e confliggenti.

Qualora le parti riescano a determinare e riorganizzare gli aspetti della vita familiare portati in mediazione si redigerà il cd. "Protocollo d' Intesa" che, pur non assumendo alcun vincolo giuridico, costituirà la base per il perfezionamento di un Accordo consensuale ad opera degli avvocati.

Al fine di garantire un clima di avaluatività e di restituire alle parti la responsabilità della gestione del conflitto, viene assicurata l'assoluta riservatezza dei contenuti che emergono in Mediazione, i quali non vengono in alcun modo riportati nella comunicazione degli esiti.

Il ruolo degli avvocati e magistrati

Il magistrato e l'avvocato, in qualunque stato e fase del procedimento - l'avvocato anche in sede stragiudiziale - possono valutare l'opportunità di incoraggiare le parti a "sperimentare" la Mediazione. Entrambi dovranno chiarire che trattasi di un percorso volontario, nel senso che la coppia ge-

ntoriale non è obbligata ad aderirvi in quanto è preliminarmente necessario esprimere il consenso nel corso del primo colloquio individuale con il mediatore. E' opportuno, inoltre, che il magistrato, al fine di favorire la praticabilità della Mediazione Familiare, dilati i tempi dell'iter giudiziario, stabilendo un rinvio non inferiore a sei mesi. L'avvocato, invece è chiamato a supportare la scelta del proprio assistito non azionando nel corso della mediazione, iniziative giudiziarie incompatibili con la finalità propria del percorso. L'avvocato dovrà anche garantire la sua collaborazione nel caso in cui nel corso della Mediazione, si presentino questioni di carattere tecnico-giuridico che richiedano il suo intervento e che i Mediatori non possono gestire.

Il professionista che avrà accompagnato la scelta del proprio patrocinato terrà conto delle decisioni che questi avrà condiviso con l'altra parte, durante gli incontri di mediazione.

I motivi che dovrebbero indurre i clienti a preferire la mediazione familiare

- 1) Aiuta i coniugi a separarsi civilmente;
- 2) permette un notevole risparmio dei costi del divorzio sia dal punto di vista psicologico che economico;
- 3) consente di raggiungere accordi durevoli perché più condivisi e dunque più rispettati nel tempo, soddisfacenti per tutti i membri del nucleo familiare;
- 4) aiuta la coppia che si separa a rimanere unita nell'esercizio della funzione genitoriale per la crescita sana ed equilibrata dei figli;
- 5) aiuta a non patologizzare il divorzio ma a vederlo anche come un'opportunità di crescita e di cambiamento per tutti i membri del nucleo familiare.

La mediazione familiare inoltre rappresenta anche il modo migliore per i minori di vedere tutelati i loro diritti, bisogni ed interessi: se infatti il mediatore non interviene in merito al contenuto degli accordi, sui quali soltanto i coniugi hanno diritto di parola, egli ha comunque il diritto di opporsi a quelle decisioni che con evidenza minacciano l'interesse dei bambini. Sono allora i figli, terzi assenti nel processo di mediazione, beneficiari privilegiati di questo tipo di intervento.

I Costi

Non esiste un tariffario nazionale per i Mediatori Familiari.

I Centri pubblici sono gratuiti.

I Centri privati assumono come criterio guida i parametri sanciti nei regolamenti adottati dalle Associazioni di Mediatori Familiari esistenti in Italia, tra cui l'A.I.Me.F, Associazione Italiana Mediatori Familiari, www.aimef.it, diventata il registro nazionale privato dei mediatori familiari con l'iscrizione nell'elenco speciale del CNEL, rispettosa di un codice deontologico specifico che è parte integrante dello Statuto associativo AIMEF.

Le tariffe possono essere orarie o riferite all'incontro di mediazione; possono includere l'attività svolta dal Mediatore prima e dopo gli incontri. In genere i costi vengono sopportati da entrambe le Parti, ciascuna contribuendo nella misura del 50%.

In base al regolamento interno dell'A.I.Me.F, i Mediatori non possono applicare tariffe orarie inferiori a 25,00 euro e superiori a 250,00. Ad oggi i costi applicati sono da 60,00 euro a 100,00 euro ad incontro.

Linee guida A.I.Me.F per l'accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio.

Il presente documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d'orientamento agli operatori giuridici. Il testo è stato approvato ufficialmente all'assemblea generale annuale dell'A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito www.aimef.it.

L'Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

- ha sede legale in Via Montanara n.22 ad Arezzo (52100) -tel/fax: 0575/942136 info@aimef.it - www.aimef.it;
- è un'organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari qualificati in attività;
- è iscritta nell'elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;

Premesso che

- l'art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, dispone che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale";
- il successivo art.155sexies c.c. stabilisce che "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino o una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";
- nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;
- per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi differenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;
- tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell'intervento mediativo nell'ambito del processo di separazione e divorzio;
- invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEEN - Formation et Recherche en Médiation Familiale (www.europeanforum-familymediation.com)

organismo di formazione e ricerca in mediazione costituitesi a Marsiglia (Francia) nell'aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;

- inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall'European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;
- infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

- a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
- b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
- c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;

- **l'istituto dell'esperto mediatore ex art.155sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c.** innanzitutto per l'autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice - tra cui in primis il CTU - sono da quest'ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell'attività dell'ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell'attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l'assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell'intervento, la volontarietà dell'accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l'inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l'attività del mediatore svolta su incarico e nell'interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.

Ciò premesso, l'A.I.Me.F. ritiene che l'art. 155sexies c.c. si riferisca all'esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l'accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti

LINEE GUIDA OPERATIVE:

10. in applicazione dell'art.155sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: "Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l'udienza al..... per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari";
11. a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere

l'iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;

12. è necessario tenere distinte le figure processuali del CTU di cui all'art.61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice ex art.68 c.p.c. da quella extraprocessuale dell'esperto mediatore, cui le parti possono accedere ai sensi dell'art.155sexies c.c.;
13. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d'Ufficio) ma che, all'occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
14. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L'A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l'elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
15. il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell'incarico ricevuto e precisamente:

a) quando è nominato dal giudice in funzione di CTU, il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all'incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste e regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;

b) quando è chiamato dalle parti in funzione di mediatore familiare, il mediatore, qualora dovesse essere iscritto anche nell'albo dei CTU, dovrà svolgere l'attività di mediazione con intento compositivo e negoziale, astenendosi da valutazioni e da altre attività precluse al mediatore familiare dal suo codice deontologico.

Milano, 10 settembre 2007

SCHEMA A

principali differenze tra:

	CTU ex art. 61 c.p.c. ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.	ESPERTO MEDIATO- RE FAMILIARE ex art. 155 sexies c.c.
1 BENEFICIARIO ATTIVITÀ	Giudice ai fini della deci- sione	Parti ai fini della composi- zione del conflitto
2 ACCESSO PER LE PARTI	Obbligatorio su provvedi- mento del giudice	Volontario su scelta delle parti
3 AMBITO ATTIVITÀ	Endo-processuale	Extra-processuale
4 CONFERIMENTO INCARICO	Nomina e quesito del giudice	Scelta delle parti
5 GIURAMENTO	Sì	No
6 RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Civile • Penale generica • Penale specifica come pubblico ufficiale • Sospensione dall'esercizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Civile • Penale generica
7 RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione e processo verbale • Chiamata a chiarimenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Riservatezza e confiden- zialità sul contenuto degli accordi. • Eventuale comunicazio- ne dell'avvenuto o meno percorso di mediazione
8 COMPENSO	Liquidato dal giudice	Concordato tra le parti ed il mediatore
9 INCARICO CONFERITO	Di tipo valutativo attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • Consulenze • Descrizioni • indagini 	Di tipo compositivo attra- verso: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione della conflittua- lità • miglioramento della comunicazione

SCHEMA B

attività di incarico del professionista in
base al ruolo ed alla funzione

RUOLI E FUNZIONI	ATTIVITÀ
CTU EX ART. 61 C.P.C. ALTRI AUSILIARI EX ART. 68 C.P.C. con competenze tecniche specifiche nominati dal giudice per giurare e rispondere ad un quesito	Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l'incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare
ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE EX ART. 155 SEXIES C.C. con competenza specifica nella media- zione familiare, incaricato dalle parti in funzione di esperto mediatore ex art. 155 sexies c.c.	Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e negoziale, nel rispetto del codi- ce deontologico dei mediatori familiari, senza redazione di relazione tecnica

Deontologia della professione di Mediatore Familiare.

Domenica 14 Dicembre 2008 03:08

Ultimo aggiornamento Martedì 02 Febbraio 2010 15:46.

Premesse

Serietà professionale del mediatore familiare:

- Svolgere la professione avendo ricevuto una specifica formazione
- Aggiornarsi periodicamente
- Assicurare ai propri clienti un intervento competente e qualificato (RC professionale)

Riconoscere il mediatore familiare qualificato attraverso l'AIMeF, che:

- fornisce ai mediatori familiari un tesserino di competenza da rinnovarsi annualmente con uno specifico adesivo

comprovante la sua validità,

- richiede agli iscritti di aderire, pena l'espulsione, all'assicurazione RC nello svolgimento della specificaprofessione di mediatore familiare,
- richiede prova agli iscritti di aver aggiornato la propria formazione,
- accredita le scuole di formazione presenti in Italia
- verifica all'atto di iscrizione degli aspiranti soci che essi non solo siano preparati da un punto di vista teorico e pratico, ma che essi sappiano "essere" mediatori familiari competenti.

ART. 14 DEFINIZIONI - DALLO STATUTO AIMeF

1. "Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.

2. "Mediazione familiare": Indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo

scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

ART. 1 REGOLE RELATIVE ALL'INGRESSO NELL'ASSOCIAZIONE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF

I soci dell'AIMeF sono Mediatori Familiari qualificati e in attività.

Chiunque desideri associarsi dovrà presentare compilata la scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, specificando di aver superato positivamente un corso di formazione professionale per Mediatori familiari accreditato dall'AIMeF della durata minima di 220 ore (di cui 120 sulla mediazione familiare, 60 sulle materie complementari e 40 di pratica professionale supervisionata). L'ingresso nell'associazione AIMeF avviene solo dopo il superamento di una prova di competenza delle capacità di mediatore familiare possedute, svolta tramite esame pratico orale (la videoregistrazione dell'esame verrà conservata presso la sede nazionale dell'AIMeF a Milano, Corso Sempione n. 8).

Nel caso l'aspirante socio rifiutasse il parere della Commissione d'esame (cfr. Art. 2), potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo tramite raccomandata RC e chiedere il riesame della sua prova videoregistrata da parte di un'altra Commissione d'esame. Si impegna tuttavia ad accettare il secondo parere.

Il candidato a socio dovrà inoltre dichiarare di svolgere l'attività di mediatore familiare o che intende svolgerla, impegnandosi a condurre almeno due casi di mediazione familiare ogni anno.

Il candidato a socio dovrà dichiarare il suo modello operativo generale, al fine di una corretta segnalazione al pubblico delle competenze di ciascun socio AIMeF nello svolgimento dell'attività di mediatore familiare.

Il candidato a socio all'atto della domanda, si impegna a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, e a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo. Al fine della pubblicazione del nominativo dei soci nell'elenco ufficiale, si richiede all'atto della domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al D.Lgs. n.196/2003.

ART. 18 - STANDARD DI CONDOTTA PROFESSIONALE DALLO STATUTO AIMEF

Finalità.

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.

Processo di mediazione familiare.

- **Orientamento iniziale:** all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
- **Applicabilità della mediazione familiare:** il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
- **Un mediatore deve declinare l'incarico, ritirarsi o richiedere assistenza specializzata** quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
- **Ogni seduta di mediazione familiare dev'essere confidenziale e informale.** Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.

Confidenzialità.

- **Regola generale.** Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- **Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione.** Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e

dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.

- **Incontri individuali.** Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
- **Privacy.** Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

Integrità e imparzialità.

- **Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.**
- **Il mediatore familiare deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l'equità e l'attuabilità delle opzioni proposte per l'accordo.**
- **Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.**
- **Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun'altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.**

Autodeterminazione delle parti.

- **Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario.** Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
- **Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.**
- **Il mediatore familiare deve astenersi dall'interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.**
- **Quando alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconfittuale.**
- **Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).**
- **Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.**
- **Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.**

Competenza professionale e responsabilità legali.

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

- Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.
- Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti - a meno che imposto per legge deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.
- Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

ART. 19 - RELAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI DALLO STATUTO AIMeF

Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori.

Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.

Cooperazione con altri professionisti.

Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

ART. 20 - TARIFFE DALLO STATUTO AIMEF

Regole Generali.

1. Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi

costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:

- le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
- la preparazione per le sedute;
- il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
- la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
- la preparazione dell'accordo scritto di mediazione;
- tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;

2. la divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.

Invii.

Nessuna commissione, sconto, o simili remunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.

Addebiti aggiuntivi.

Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.

Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l'addebitamento di tariffe e costi.

ART. 4 MODELLI DI LAVORO E TARIFFE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF

L'AIMeF accoglie soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispetto delle regole presenti nello Statuto, non omogenee.

Durante la seduta di orientamento iniziale, si richiede ai soci di comunicare sempre tempestivamente agli utenti/ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe (art. 20 dello Statuto).

I soci che lavorano a pagamento (in strutture private), non applicheranno tariffe orarie inferiori a 25 Euro (IVA inclusa) e superiori a 250 Euro (IVA inclusa), a meno che operino in qualità di volontari e quindi offrano servizi gratuiti, oppure operino in strutture convenzionate o presso i servizi pubblici e debbano seguire direttive centrali della propria sede (ticket sanitario).

ART. 8 MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF

Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole contenute nello Statuto e nel presente Regolamento interno, e soprattutto delle regole di condotta professionale.

Qualora venisse segnalata una infrazione al Regolamento interno o allo Statuto il Consiglio Direttivo ha il compito di convocare il socio/i soci e di verificare l'accaduto. Chiederà contestualmente al socio/ai soci di riconsegnare il loro tesserino associativo.

Se l'infrazione sarà di carattere amministrativo, il Consiglio Direttivo richiederà al socio/i soci ai loro doveri seguendo l'art. 2 dello Statuto.

Al fine di tutelare gli utenti/clienti del servizio di mediazione familiare (Legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 - pubblicata nella G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 - dal Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n. 224 - pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - e dall'articolo 11 della legge n.39 del 1 marzo 2002 pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 72 del 26 marzo 2002), sono istituiti presso la sede nazionale e presso i consigli regionali servizi di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori.

Qualora venisse segnalata una o più infrazioni concernenti il rispetto delle regole deontologiche e relative all'esercizio della Mediazione Familiare, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al socio/ai soci di mettere a disposizione documentazione attestante la sua pratica professionale e potrà arrivare a costituire una Commissione Disciplinare (cfr. art. 9) che sottoponga il socio/i soci alla verifica delle loro competenze e attitudini. Se l'esame verrà superato positivamente il tesserino verrà immediatamente restituito al socio/ai soci esaminati.

ART. 9 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF

Il Consiglio Direttivo, qualora risultasse necessario verificare l'abilità e il livello di qualificazione professionale di un socio (a causa della segnalazione di un utente/cliente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare, o di un altro socio), istituirà una Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare sarà composta da tre membri, convocati tra i soci dell'AIMeF. Un membro dovrà essere scelto preferibilmente tra i soci promotori dell'AIMeF, poi si cercherà di comporre in resto della commissione inserendo a seconda dei casi membri di base giuridica, psicologica, pedagogica, sociologica.

I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità. L'esaminato/gli esaminati hanno facoltà di ricusare per una sola volta uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (ad esempio nessun membro della Commissione Disciplinare conosce il modello operativo dell'esaminato/degli esaminati), e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare potrà istituire delle prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di mediazione familiare relative all'art. 17 dello Statuto, nonché dell'atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche.

Avv. Olga Frassetti
Mediatore Familiare A.I.Me.F.

Via T.Arnoni, 23 - 87100 (CS)

Tel / Fax 0984 75846

Cell. 338 1922775